



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori ZANETTA, BEVILACQUA, ZANOLETTI e GALLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2008**

Modifica all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di agevolazioni sulle accise concernenti la produzione di piccole distillerie di grappa

ONOREVOLI SENATORI. – La grappa è un’acquavite di vinaccia, ottenuta dalla distillazione delle vinacce fermentate utilizzate per la produzione del vino: le sue origini risalgono a molti secoli or sono, da antiche tradizioni di una cultura millenaria.

La normativa principale in merito è costituita dal regolamento recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297.

La denominazione di «grappa», in base all’articolo 9 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1997, «è riservata esclusivamente all’acquavite di vinaccia ottenuta da materie prime ricavate da uve prodotte e vinificate in Italia, distillate da impianti ubicati nel territorio, e rispondente alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

La grappa rappresenta, quindi, il vero e unico distillato esclusivamente italiano ed è la sola acquavite ad essere prodotta da una materia prima solida posta obbligatoriamente direttamente in alambicco.

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, aveva recepito i valori intrinseci del prodotto riservando unicamente all’acquavite italiana la possibilità di denominarsi grappa.

Successivamente, il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, all’allegato III, ha inserito la grappa nell’elenco delle indicazioni geografiche tutelate da Bruxelles. Per l’ottenimento del marchio dell’Unione europea e per la tutela europea della grappa sarà necessario che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali invii – entro sette anni – una relazione tecnica alla Commissione dell’Unione europea.

Nonostante la sua plurisecolare popolarità in diverse regioni italiane, questa bevanda, purtroppo, a causa delle sue origini povere, è rimasta a lungo nell’ombra: la sua maggiore diffusione e il suo prevalente consumo si riscontrava nelle regioni nord-orientali del Paese, in particolare nel Friuli Venezia Giulia, nel Veneto, nel Trentino-Alto Adige, nella Lombardia e nel Piemonte.

In tempi recenti, grazie anche alle nuove tecnologie di distillazione e alla scrupolosa selezione della qualità delle materie prime, la grappa è tornata ad occupare un ruolo importante, che si è evidenziato attraverso un andamento di crescita costante, soprattutto se confrontato a quello di altri superalcolici.

Inoltre, il forte legame con il territorio d’origine e la qualità raggiunta da questo distillato hanno ulteriormente rafforzato la sua già radicata preminente posizione nelle preferenze degli italiani.

In base ai dati diffusi in occasione del «Grappa Festival» tenutosi a fine 2008 a Levico Terme, in provincia di Trento, e patrocinato dall’Istituto nazionale grappa, il mercato si attesta su una quarantina di milioni di bottiglie, con una crescita in valore, stimabile nel 3-5 per cento, determinata dal maggior prezzo medio delle bottiglie cui si rivolge la preferenza dei consumatori.

Anche il contesto internazionale segnala un gradimento in sensibile aumento alle esportazioni, soprattutto nei mercati extracomunitari, che sono cresciute fino a raggiungere un ragguardevole volume di 5 milioni di litri, per un valore corrispondente prossimo a 30 milioni di euro. Il mercato più importante è quello della Germania, seguita poi dagli Stati Uniti, Belgio, Olanda e Regno Unito.

Le prospettive per il settore della grappa sono dunque favorevoli, ma presentano al-

cuni elementi critici: in primo luogo, la crescita aziendale verso dimensioni multinazionali è poco praticabile in una produzione come la grappa che conserva nell'immagine di «artigianalità» gran parte del suo successo; in secondo luogo, le accise sulla produzione rischiano di minare la competitività della grappa, con un effetto complessivo di riduzione delle vendite.

Scopo del presente disegno di legge è, quindi, quello di incentivare e promuovere la produzione, nei comuni montani, delle piccole distillerie di grappa, tipiche delle regioni nord-orientali del Paese, prevedendo delle agevolazioni sull'aliquota d'imposta.

L'articolo 1 identifica le finalità del provvedimento.

All'articolo 2 si prevede che, nei comuni montani l'aliquota per la produzione dell'alcole etilico prevista dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sia ridotta per l'alcole etilico secondo le modalità indicate all'articolo 33, comma 2, del citato testo unico: a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro; b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro.

Il comma 2 dello stesso articolo, infine, individua i destinatari delle agevolazioni previste.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge incentiva e promuove la produzione delle piccole distillerie di grappa, prevedendo delle agevolazioni sull'aliquota d'imposta.

## Art. 2.

*(Agevolazioni alle piccole distillerie)*

1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro e anidro», è aggiunta, in fine, la seguente:

«Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2:

*a)* per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;

*b)* per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro».

2. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 1 sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettolitri d'alcool.